

SCHEMA DI STATUTO
GRUPPO DI AZIONE LOCALE
VALLI MARECCHIA E CONCA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 - E' costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del Codice civile una Società a responsabilità limitata a scopo consortile denominata: "Gruppo di azione locale abbreviato Valli Marecchia e Conca Società consortile a responsabilità limitata."

La Società potrà a tutti gli effetti di legge utilizzare la denominazione abbreviata : "G.A.L. Valli Marecchia e Conca Soc. Cons. a r.l."

ARTICOLO 2 – La Società consortile ha sede nel Comune di _____ all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta, invece, all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3 - La durata della società consortile è fissata fino al 31 dicembre 2030 (duemilatrecenta), essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ARTICOLO 4 – La società consortile, che opera con scopo mutualistico e senza fine di lucro, è costituita quale Gruppo di Azione Locale, come previsto dalla Misura 19 "Supporto allo sviluppo locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013. La società consortile gestisce il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSR sopra citato, con particolare riferimento alla Misura 19 e quindi all'attuazione di una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo Partecipativo riferita alle Valli situate tra il fiume Conca e il fiume Marecchia, ed alla elaborazione ed implementazione del relativo Piano di Azione Locale (PAL). Nell'attuazione del PSR la società consortile opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSR stesso ed in conformità a quanto previsto:

- Dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna;
- Dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel PSR stesso;

- Dalle disposizioni regionali di attuazione del PSR;
- Dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSR.

Le responsabilità, i compiti e gli obblighi del "G.A.L. Valli Marecchia e Conca Soc. Cons. a r.l." sono quelli definiti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e nel bando emanato dalla Regione per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale e contestuale approvazione delle disposizioni attuative della Misura 19 nonché quelli che verranno ulteriormente individuati in successivi atti e provvedimenti in materia.

ARTICOLO 5 - In relazione ai propri scopi la società consortile, ha per oggetto le seguenti attività:

- Attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale attraverso la predisposizione, presentazione e attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio territoriale delle Valli del fiume Conca e del fiume Marecchia, nel rispetto delle specificità del territorio locale, favorendo le sinergie tra attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
- svolgere un programma di animazione territoriale continuativo nel periodo di riferimento della SSL e del PAL;
- programmare e svolgere le predette attività anche in armonia con altre iniziative regionali, nazionali e comunitarie comunque inerenti lo sviluppo locale;
- contribuire all'incremento dell'occupazione e della qualità della vita nelle aree rurali di propria pertinenza;
- fornire servizi finalizzati all'organizzazione e allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale;
- promuovere la collaborazione tra soggetti privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico dei territori locali;
- realizzare studi e progetti per lo sviluppo socio-economico integrato delle aree territoriali in ambiti settoriali ed intersettoriali;
- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari settori economici, la promozione, le varie offerte di ospitalità, la commercializzazione anche affidata a terzi sulla base di specifiche qualificazioni strutturali e riconosciute competenze;
- fornire servizi finalizzati all'organizzazione, sviluppo e gestione del sistema turistico locale;
- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio;
- organizzare e svolgere iniziative, manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio;
- Creare e gestire programmi e progetti di marketing territoriale
- svolgere altre attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali delle Valli Marecchia e Conca, anche attraverso la predisposizione e la gestione di altri programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commer-

ciali ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

La Società potrà stipulare contratti consortili nelle modalità previste dagli artt.2062, 2063 e 2615 ter del Codice Civile con operatori pubblici e privati interessati per il raggiungimento degli obiettivi societari di cui sopra, anche costituendo apposito fondo consortile su deposito degli aderenti da utilizzarsi ai fini dello scopo contrattuale.

TITOLO III

SOCI, CAPITALE SOCIALE, CONTRIBUTI CONSORTILI E FINANZIAMENTI SOCI

ARTICOLO 6 - Alla Società partecipano Enti pubblici, aziende a partecipazione pubblica e private, Istituti di Credito nonché Enti, Associazioni o altri soggetti privati o loro organizzazioni interessati all'oggetto sociale e che condividono lo scopo della società.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci. Nel Libro dei Soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo e-mail. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel Libro dei Soci. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ARTICOLO 7 - Il capitale è fissato in Euro _____,00 (_____) diviso in quote a norma di legge.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 8 - La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di aumento del capitale sociale imputando ad esso le riserve o gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. I soci della società possono decidere che le quote siano loro attribuite anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti di capitale. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo ammini-

strativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote di partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 - ter C.C.; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo articolo 30 del presente statuto.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

ARTICOLO 9 - Ai sensi dell'articolo 2615 ter, 2° comma, del codice civile, l'Assemblea può deliberare conferimenti da singoli soci consortisti effettuati anche con l'apporto di servizi e competenze sino a concorrenza del contributo dovuto.

L'importo dei contributi, nonché le relative modalità e tempi di versamento verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci consortisti entro il 30 novembre di ogni anno.

L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere dall'Assemblea portato a nuovo nella determinazione del fondo consortile dell'anno successivo.

Resta sempre salva la facoltà dei soci consortisti di effettuare versamenti di importo superiore a quello deliberato per specifici obiettivi coerenti con lo scopo sociale.

ARTICOLO 10 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità

alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

La società non può emettere titoli di debito.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 11 - La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad 1 (un) Euro o a multipli di Euro. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ARTICOLO 12 - Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

ARTICOLO 13 - Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi. Le quote sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla Società soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei Soci. Il loro assoggettamento a vincoli produce altresì effetti nei confronti della società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo o nel libro dei soci.

La cessione di quote o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro 30 giorni dalla comunicazione, limitatamente all'accertamento circa l'esistenza dei requisiti richiesti per essere soci e circa il rispetto di quanto disposto dal comma 1 dell'ART.6 in merito alla partecipazione alla società.

Il possesso delle quote implica piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto.

A tal fine il Socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo Raccomandata con R.R., indicando l'acquirente, il quantitativo di quote cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte

la prelazione per le azioni di propria spettanza, le quote che così residuassero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di prelazione.

Decorsi 60 giorni dal pervenimento alla società della proposta di vendita senza che le quote siano state oggetto di prelazione nella loro totalità, il socio proponente sarà libero di alienarle nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

ARTICOLO 14 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 15 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 20% del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organi di revisione e del suo Presidente o del Revisore unico;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o di esclusione di soci;
- f) l'emissione di titoli di debito;
- g) le decisioni di cui al successivo articolo 30.

ARTICOLO 16 - Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Dal libro delle decisioni dei Soci devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale O Revisore Unico, (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci, di cui al presente articolo, sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ai sensi dell'art. 2479 ultimo comma C.C..

ARTICOLO 17 - L'Assemblea viene convocata con avviso spedito, dall'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei

soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 19 - Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, anche da soggetto non socio, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci, (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza dei presenti, salvo nei casi previsti dal precedente art. 15, comma 2, lett. d), e) ed f) nei quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti e comunque col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed inoltre salvi i casi in cui il presente statuto prevede maggioranze qualificate specifiche più elevate (art. 32 ultimo comma).

Il voto deve essere palese e tale da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale va trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. I verbali relativi all'approvazione dei bilanci, alle modifiche statutarie e alla nomina relativa dell'organo amministrativo, sono pubblicate sul sito della società alla sezione dedicata alla trasparenza.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21 - La società potrà essere amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di 3 (cinque) ad un massimo di 7 (sette), nominato secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Il 51% dei membri del Consiglio di amministrazione deve essere nominato in rappresentanza dei soggetti privati economici e sociali facenti parte della compagine sociale.

ARTICOLO 22 – E' prevista la durata del mandato degli Amministratori in 3 anni. Gli amministratori sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. Restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

La cessazione degli amministratori ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo am-

ministrativo viene ricostituito.

ARTICOLO 23 - Il Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 21, comma 1 elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

ARTICOLO 24 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 25 - Con la maggioranza di cui al precedente comma, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni.

Il consiglio di Amministrazione in particolare:

- dà l'assenso alla cessione di quote o di diritti di opzione;
- nomina il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore delegato, e se del caso, il Comitato Esecutivo e i Comitati tecnici;
- nomina il direttore generale, se previsto, e in sua assenza, il personale degli uffici, determinandone i compensi e affida incarichi a terzi;
- può nominare Procuratori, scegliendoli anche fuori dal Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi;
- provvede alla gestione del patrimonio sociale;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali ed infrannuali sull'attività;
- propone all'Assemblea regolamenti interni ed eventuali variazioni dello Statuto;
- delibera in materia di contratti d'appalto.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali condizioni la riunione del consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale.

Le relative delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, nei casi previsti dalla legge, da trascriversi nel libro delle decisioni degli amministratori, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 20 del presente statuto.

I verbali di cui al comma precedente sono pubblicati sul sito della società nella sezione dedicata alla Trasparenza, entro 30 gg dalla seduta, nel rispetto della legge sulla privacy.

ARTICOLO 26 - All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. e del presente statuto ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

L'organo amministrativo può nominare, nei limiti della durata del proprio mandato ed individuandolo con procedura ad evidenza pubblica, un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri - conferendogli anche procure speciali - e stabilendo, eventualmente, un apposito compenso. L'organo amministrativo può inoltre nominare procuratori speciali per la cura di determinate attività e/o procedure.

ARTICOLO 27 - Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un soggetto privato singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potrà essere fornitore del GAL nell'ambito della Misura 19.

Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del GAL, il soggetto giuridico privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere fornitori del GAL nell'ambito della Misura 19.

Inoltre nel caso un rappresentante dell'organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA LEGALE

ARTICOLO 28 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o disgiuntamente a ciascuno degli amministratori è attribuita la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale.

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

TITOLO VIII ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 29 - L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione, se nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

I componenti dell'organo di controllo sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi.

Non possono essere nominati nell'organo di controllo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

Non possono essere nominati nell'organo di controllo coloro che svolgono anche attività di consulenza per uno qualsiasi dei soci.

Il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito

presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.

TITOLO IX RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 30 - Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società, l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge o dal presente Statuto.

Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo, una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea o trenta giorni dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione o comunque dal fatto che legittima il recesso o della delibera o decisione non soggetta a pubblicazione.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questo ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c., può essere escluso il socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora il medesimo non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale, pertanto, non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del presente articolo previste per l'ipotesi di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale ex art. 2473 - bis.

TITOLO X

BILANCI, DESTINAZIONE UTILI E FORME DI CONTROLLO DEI SOCI

ARTICOLO 31 - Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili, in relazione alla natura consortile della società, sono interamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità sociali, detratta la quota del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il minimo di legge.

Entro il 30 novembre di ogni anno l'assemblea, l'organo di amministrazione propone all'assemblea che approva un bilancio di previsione con la specifica distinzione tra le voci che ineriscono la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader" e le altre voci. Entro il 31 agosto di ogni anno il Consiglio di Amministrazione elabora e fornisce ai soci una situazione infrannuale che verifica l'andamento della gestione rispetto le previsioni del bilancio di previsione.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32 - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'articolo 2489 C.C.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 28 del presente statuto.

TITOLO XII

GIURISDIZIONE

ARTICOLO 33 - La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede sociale.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 34 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.